CLARIUM

Piazza della Vittoria 8 25122 - Brescia Tel.: +39 030 46383 Fax: +39 030 7772229 e-mail: info@clarium.it www.clarium.it

STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8 25122 - Brescia Tel.: +39 030 7281978 Fax: + 39 030 7281849 e-mail: segreteria.brescia@fbslaw.com www.fbslaw.com



in partnership con





Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrapolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

1. Approfondimenti - Legge di Bilancio 2017

Tra le novità più interessanti vi sono la sostituzione di Equitalia con un nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle Entrate-Riscossione" e contestuale sanatoria dei ruoli dal 2000 al 2015; l'introduzione, al posto dell'attuale Spesometro, di una comunicazione trimestrale analitica di tutte le fatture emesse e ricevute e di una comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA e la riapertura della Voluntary Disclosure sino al 31 luglio 2017, nella veste già attuata lo scorso anno ma con alcuni aggiustamenti nella procedura.

Sono questi i tre pilastri su cui poggia il decreto legge che accompagna la legge di Bilancio 2017, ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Prendono, dunque, corpo alcune delle novità anticipate nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016.

Nel decreto legge collegato sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l'avvio del processo di chiusura di Equitalia che verrà sostituita da un nuovo ente pubblico economico, le nuove norme per combattere l'evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello Spesometro annuale e la riapertura della Voluntary Disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.

1.1 Soppressione Ruoli e Rottamazione Cartelle

La notizia che più delle altre tiene banco negli ultimi giorni è, senza dubbio, l'abolizione di Equitalia.

Dal 1° luglio 2017 scompare Equitalia e l'attività di riscossione passa ad un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto

all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle finanze e monitorato, secondo principi di trasparenza e pubblicità, dall'Agenzia delle Entrate, il cui Direttore diventa anche Presidente del nuovo ente. L'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R. n. 602/1973.

Per assicurare le funzioni proprie della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto sarà trasferito al nuovo ente pubblico economico.

Sempre dal 1° luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate acquisterà il 49% delle azioni di Equitalia Spa attualmente detenute dall'INPS, divenendo, quindi, l'unico "azionista" del nuovo ente (le azioni di Equitalia Giustizia Spa passeranno, invece, al MEF).

Il nuovo ente stipulerà un atto aggiuntivo alla convenzione triennale stipulata tra MEF e Agenzia delle Entrate. In esso verranno individuati, tra le altre cose, i servizi dovuti e le risorse disponibili, le strategie per la riscossione e gli obiettivi quantitativi da raggiungere.

Quindi, pur strizzando un occhio al miglioramento del rapporto fisco-contribuenti, con l'altro si pensa al conseguimento dei risultati (e non può che essere così parlando di riscossione delle imposte).

Strettamente connessa con la chiusura di Equitalia è l'operazione di smaltimento dei ruoli pendenti.

Ai debitori viene data la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere:

- le sanzioni incluse in tali carichi;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

L'unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:

- dalle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- dalle somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo). La rottamazione non sarà automatica: per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L., una apposita dichiarazione redatta sul modello che verrà pubblicato sul sito di Equitalia.

Presentata la richiesta, l'agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Occorrerà comunque prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

• il mancato o insufficiente o tardivo

- pagamento dell'unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima;
- la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);
- potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016;
- non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.

1.2 Comunicazione trimestrale IVA

Un'altra grossa novità consiste nell'introduzione di nuovi e più stringenti adempimenti ai fini IVA, voluti per combattere l'evasione che, per questa imposta, è molto alta.

Si tratta delle nuove comunicazioni trimestrali che prenderanno il posto

dell'attuale Spesometro annuale.
Si è detto di comunicazioni al plurale,
perché, salvo che l'adempimento non vengo
racchiuso in un unico modello, dal 1°
gennaio 2017 i contribuenti dovranno
presentare, con cadenza trimestrale:

- una comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, D.L. n. 78/2010);
- una comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21, D.L. n. 78/2010).

La comunicazione delle fatture dovrà contenere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;

- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

L'altra comunicazione, invece, riguarda i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, anche se a credito. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione sulle liquidazioni periodiche i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Un cenno va fatto alle sanzioni:

- per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica il concorso di violazioni e la continuazione;
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

A corollario di queste importanti novità (che costituiscono, sicuramente, un aggravio degli adempimenti) sono stati eliminati alcuni adempimenti, tra cui le comunicazioni black list, mentre per la dichiarazione IVA, il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile (per il 2016 rimane confermato il mese di febbraio).

1.3 Voluntary Disclosure.

Con il decreto fiscale (D.L. n. 193/2016,) collegato alla legge di Bilancio per il 2017, è stata riaperta la possibilità di regolarizzare le disponibilità illecitamente detenute all'estero in quanto costituite in violazione della

normativa sul monitoraggio fiscale.
Il provvedimento conferma, in buona parte, la disciplina dettata per la prima versione della voluntary, sebbene non manchino importanti novità.

In particolare, si segnala l'autoliquidazione a cura del contribuente delle somme da versare in unica o al massimo tre rate. Il mancato pagamento dell'unica, ovvero di una delle rate, comporta l'esclusione dai benefici.

È parimenti confermata l'esclusione dal novero dei reati non punibili l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Infine, è fatto obbligo ai Comuni di segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti che chiedono di trasferire all'estero la propria residenza. Per effetto del D.L. n. 193/2016, i contribuenti possono, quindi, sanare sia gli illeciti fiscali commessi fino al 30 settembre 2016, in violazione degli obblighi di dichiarazione dei citati beni sia quelli relativi alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP e di IVA nonché in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Sul piano formale l'intervento legislativo ha integrato il provvedimento base introducendo al D.L n. 167/1990 un nuovo articolo (5-octies).

In termini generali le nuove disposizioni confermano i presupposti, le modalità per attivare la procedura di collaborazione volontaria, i suoi effetti e le conseguenze in caso di esibizione di atti falsi o di comunicazione di dati non rispondenti al vero previsti con la legge n. 186/2014. Sono state, comunque, introdotte importanti novità alla luce anche delle esperienze maturate con la precedente versione nonché per acquisire immediate risorse finanziarie con riferimento:

 alla determinazione delle somme dovute che dovranno essere autoliquidate;

- alla misura delle sanzioni in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute;
- al raddoppio dei termini con riferimento agli ultimi accordi in materia di scambio di informazioni stipulati dall'Italia;
- all'esercizio dei poteri di accertamento limitatamente alle sole attività oggetto dell'adesione volontaria;
- alla presentazione della dichiarazione annuale per gli investimenti all'estero per l'anno 2016:
- alle modalità di notifica che avverranno tramite posta certificata;
- all'obbligo dei comuni di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati dei richiedenti di trasferimento della residenza all'estero.

La procedura di collaborazione volontaria non può essere utilizzata dai soggetti che si sono già avvalsi della precedente versione sia direttamente che per interposta persona. Possono accedere alla voluntary disclosure. quindi, i soli contribuenti che, direttamente o indirettamente, detengono patrimoni o attività finanziarie all'estero alla data del 30 settembre 2016, che non hanno provveduto a dichiararli in violazione della normativa in materia valutaria (art. 4, D.L. n. 167/1990). Il beneficio interessa tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, trust nonché gli altri soggetti assimilati (art. 5 TUIR), residenti in Italia, responsabili delle menzionate violazioni, degli obblighi di dichiarazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, degli investimenti effettuati e delle disponibilità finanziarie detenute all'estero.

Tra i soggetti interessati rientrano anche i beneficiari effettivi degli investimenti per i quali l'obbligo di monitoraggio è stato introdotto dalla legge comunitaria per il 2013.

Non possono accedere alla procedura, per contro, i contribuenti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura. La causa ostativa vale anche nel caso in cui la conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Sul fronte delle violazioni sanabili, è consentita la regolarizzazione delle infedeltà dichiarative, commesse fino alla data del 30 settembre 2016, in materia di:

- monitoraggio fiscale;
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- IRAP;
- IVA:
- dichiarazione dei sostituti d'imposta.

L'emersione deve necessariamente riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

A tale riguardo, ai soli fini della procedura di emersione in esame, per la determinazione dei periodi di imposta per i quali non è decaduto il potere di accertamento non si applica il raddoppio dei termini qualora l'Amministrazione Finanziaria italiana:

- abbia la possibilità di realizzare un effettivo scambio di informazioni con i Paesi esteri;
- il contribuente che intende mantenere o trasferire le attività oggetto di collaborazione volontaria

in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato o che vuole trasferirle, successivamente alla presentazione della richiesta, presso un intermediario localizzato fuori dall'Italia o da uno degli Stati membri della Ue o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, invii all'intermediario estero un'apposita autorizzazione a collaborare, da allegare in copia all'istanza presentata all'Agenzia delle entrate.

La richiesta di accesso alla voluntary disclosure è attivata a seguito dell'inoltro di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, tale richiesta non può essere proposta più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni devono essere presentati entro il 30 settembre 2017.

A differenza di altri precedenti istituti conciliativi, la collaborazione volontaria:

- non consente di definire la pretesa tributaria mediante il pagamento di una somma predeterminata, con effetti estintivi delle imposte e delle sanzioni dovute;
- non assicura l'anonimato, né la preclusione ad utilizzare le informazioni comunicate a sfavore del contribuente e di terzi soggetti.

Di fatto, può essere classificata come una forma evoluta e speciale di ravvedimento operoso: è lo stesso autore della violazione che rivela l'avvenuta commissione di illeciti tributari e che fornisce elementi comprovanti le sue condotte evasive al Fisco.

A differenza della prima versione dell'adesione volontaria, però, non sarà più l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle informazioni ricevute, a quantificare il debito d'imposta ed alla commisurazione delle relative sanzioni ma sarà lo stesso contribuente a procedere all'autoliquidazione del debito complessivo.

2 Brevi - Legge di Bilancio 2017

2.1 Ristrutturazioni edili

Anche nel 2017 le agevolazioni per ristrutturazioni edili faranno la loro parte. Vengono confermate nella legge di bilancio come pure l'ecobonus e il sisma bonus. Chi ha avviato o intende avviare lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico vede confermata la massima spesa agevolabile di 96 mila euro per il 50% e bonus differenziati in base al tipo di interventi per il 65%.

2.2 Proroga dei super-ammortamenti al 140% ed introduzione degli iper-ammortamenti al 250%

I superammortamenti sono prorogati di un anno. Il disegno di legge di bilancio estende, con alcune modifiche, il beneficio del superammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, introducendo la possibilità di incentivare anche gli acquisti perfezionati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La Legge di Stabilità 2017 prevede, inoltre, l'introduzione dell'iper-ammortamento al 250 per cento sugli investimenti rientranti nel piano industria 4.0.

Attualmente si discute della possibilità di introdurre l'iper-ammortamento al 250 per cento su circa 50 categorie diverse di beni. Per chiarire quali saranno i beni strumentali che rientreranno nel super ammortamento al 250% di Industria 4.0 bisognerà attendere ancora oltre l'approvazione della Legge di Bilancio 2017.

Infatti, i beni strumentali annunciati da Calenda come ammortizzabili, non rientrano in nessuno dei codici Ateco.

Difficile quindi stabilire quale sia la categoria precisa di beni strumentali ammortizzabili. I chiarimenti arriveranno soltanto con i decreti attuativi successivi all'approvazione della Legge di Bilancio 2017.

Le misure previste dal piano Industria 4.0 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Il periodo di riferimento è il 2017, con ipotesi di concludere l'acquisto entro giugno o settembre 2018 purché sussistano determinate condizioni (legate per esempio al pagamento degli acconti).

Come previsto per il super-ammortamento, anche l'iper-ammortamento è esteso agli acquisti effettuati in leasing.

2.3 Fuori gli studi di settore

Tra le novità trattate dalla legge di bilancio 2017 degne vi è lo stop agli studi di settore, che saranno sostituiti da "indici di fedeltà fiscale" con un meccanismo premiale secondo il quale chi risulterà più affidabile non avrà più controlli e accertamenti ma una corsia preferenziale per i rimborsi fiscali, con una dinamica accelerata.

Gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità del contribuente rispetto a una serie di parametri. L'affidabilità sarà misurata su una scala da 1 a 10 e sopra quota 8 si otterranno le premialità.

Fra i vantaggi, inoltre, un numero minore di informazioni da inserire nel modello di trasmissione dei dati.

2.4 Dal 1° gennaio tassazione unificata per società individuali e di persone

Dal 1° gennaio 2017 le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria potranno optare per l'IRI (Imposta sul Reddito Imprenditoriale). La novità consiste in una tassazione ad aliquota fissa, pari al 24% sugli utili che permangono nell'azienda o nell' attività. Parallelamente le somme percepite dall'imprenditore o dai soci a titolo di remunerazione dell'opera apportata dagli Continuerebbe a scontare l'Irpef in misura progressiva.

Sempre dal 1° gennaio 2017 le imprese minori in regime di contabilità semplificata modificheranno le regole di determinazione del loro reddito d'impresa sostituendo il principio della competenza economica con quello di cassa.

3 Brevi - Altre

3.1 Ratificato l'accordo Italia-Andorra

È stata pubblicata sulla GU n. 245 del 19 ottobre 2016 la ratifica dell'accordo tra il Governo italiano e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

All'accordo è data piena ed intera esecuzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, che coinciderà con quella del ricevimento dell'ultima delle notifiche per iscritto di completamento delle procedure richieste dalla legislazione di ognuno dei due Stati.

3.2 Scambio informazioni doganali Italia-Messico

È stata pubblicata il 18 ottobre in GU la legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale stipulato tra Italia e Stati Uniti Messicani.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la ricezione delle due notifiche con cui i due Stati si saranno comunicati l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. All'interno è previsto lo scambio di informazioni delle informazioni doganali, che potrà avvenire spontaneamente o su esplicita richiesta dell'altro Stato.

3.3 Lavoro: le novità sui voucher in GU

È stato pubblicato sulla GU di venerdì scorso il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. 81/2015, nel quale sono contenute le novità riguardo i voucher.

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti dovranno comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, aggiungendo il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, trasmettendo il tutto alla sede dell'ispettorato nazionale del lavoro competente.
Gli imprenditori agricoli, invece, dovranno comunicare gli stessi dati con un preavviso di tre giorni.

Sono previste sanzioni da 400 a 2400 euro per i trasgressori.

3.4 Indeducibili i compensi pagati all'amministratore senza poteri

Secondo un principio confermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18448 del 21 settembre 2016, i compensi erogati agli amministratori "di comodo" della società, seppur effettivamente sostenuti, sono indeducibili dal reddito imponibile per difetto dei requisiti dell'inerenza e della coerenza economica.

Le spese sostenute dall'impresa possono essere sottratte dal reddito imponibile soltanto se finalizzate ad attività potenzialmente idonee a produrre, anche nel futuro, utili.

3.5 Confermata l'indeducibilità del contributo integrativo

La Corte di Cassazione con la sentenza

n.20784/2016 ha confermato che non è un costo deducibile per il professionista il contributo integrativo dovuto alla Cassa di riferimento, perché è a carico del cliente. Per la determinazione della sentenza si è riferita al DI n. 103/1996 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione istitutivo del contributo in analisi, ed anche all'art.11, L. n. 21/1986 che riguarda il contributo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dove si afferma che tale contributo non costituisce costo deducibile trattandosi di onere che non grava sul professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente stesso.



Piazza della Vittoria 8 25122 - Brescia Tel.: +39 030 46383 Fax: +39 030 7772229 e-mail: info@clarium.it www.clarium.it